



COMUNE DI LETTOMANOPPELLO
(PROV. DI PESCARA)

COPIA DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 8	OGGETTO: REGOLAMENTO PER LA VIDEOSORVEGLIANZA NEL TERRITORIO COMUNALE DI LETTOMANOPPELLO.
Data 27/04/2012	

L'anno **duemiladodici**, il giorno **ventisette** del mese **aprile** alle ore **18:20** nella solita sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto, alla 1° convocazione in sessione **ordinaria**, che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di Legge, risultano all'appello nominale:

CONSIGLIERI	P	A	CONSIGLIERI	P	A
ESPOSITO GIUSEPPE	X		D'ALFONSO SIMONE ROMANO	X	
DI PIETRANTONIO GIACINTO GIULIANO	X		DI BIASE ANTONIETTA MARIA	X	
DI PAOLO MICHELE	X		MANCINI MORENA	X	
DI LALLO SANDRO	X		CASTELLUCCI EGIDIO FRANCO	X	
TOCCO GIANNI	X		DI RENZO DONATO	X	
DONATELLI MARCO GIUSEPPE	X		FERRANTE FULVIO ANTONIO		X
FERRANTE FABIO	X		TOPPI ALESSANDRO	X	
DI BIASE SANTE		X	DI MASCIO MARIO ROCCO	X	
DI BIASE VALENTINA	X				

Assegnati n. 17
in carica n. 17

Presenti n. 14
Assenti n. 03

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale:

- Presiede il **Dott.ssa Mancini Morena** nella sua qualità di Presidente del Consiglio, ai sensi dell'art.39 c.1° T.U.E.L. – D.Lgvo n. 267/00 e Deliberazione di C.C. n. 25 del 02.07.2009;
- Partecipa il Segretario Comunale **Dott.ssa Maria Carmela Ricucci**.
- La seduta è **Pubblica**.

- Nominati scrutatori i Signori:

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno:

Vista la circolare del Ministero degli Interni n. 17102/127/1 del 1990;

Visto il D.Lgvo n°267 del 18.08.2000;

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione:

- I Responsabili del Servizio, ai sensi dell'art. 49 - c.1° - T.U. D.Lgvo 267/2000, hanno espresso parere:

FAVOREVOLE

Il Presidente introduce l'argomento al punto 3 dell'ordine del giorno;

CONSIDERATO che ai fini della sicurezza urbana, prevenzione e repressione di atti diletteusi, tutela degli immobili pubblici, controllo di aree pubbliche e monitoraggio e controllo del traffico stradale, sul territorio del Comune di Lettomanoppello sono presenti apparati di videosorveglianza, recetemente potenziati al fine di rafforzare il servizio di controllo e vigilanza;

CONSIDERATO che a seguito di detto potenziamento nonché a seguito del provvedimento del garante della privacy del 08/04/2010 si è reso necessario valutare l'adozione di nuovo regolamento per la videosorveglianza al fine di migliorare gli aspetti tecnico legali di acquisizioni immagini e tutela dei dati sensibili;

PRESO ATTO che su invito dell'assessore competente la commissione "Affari istituzionali, Amministrativi & E-Government" nella seduta del 24/03/2012 ha approvato un nuovo regolamento per la disciplina della videosorveglianza nel territorio comunale di Lettomanoppello" da sottoporre all'attenzione del Consiglio Comunale per i provvedimenti di competenza;

VISTO il vigente Regolamento per la videosorveglianza approvato con atto del C.C. n. 11 del 29.03.2007;

RITENUTO opportuno, per quanto sopra, riformulare il Regolamento di videosorveglianza ai sensi del provvedimento del garante sulla privacy del 08/04/2010;

VISTO il verbale della Commissione "Affari istituzionali, Amministrativi & E-Government", n. 02 del 24/03/2012, con la quale è stato approvato la "bozza di regolamento per la disciplina della videosorveglianza nel territorio comunale di Lettomanoppello";

VISTO l'allegato nuovo Regolamento proposto per l'approvazione che si compone di n. 20 articoli;

Per quanto sopra esposto si propone l'approvazione del nuovo Regolamento per la videosorveglianza;

Il Presidente dichiara aperta la discussione

Il Presidente passa la parola al consigliere Di Mascio Mario Rocco il quale legge: (l'allegata nota b)

Interviene il consigliere Ferrante Fabio il quale riferisce: in questo momento non vedo la necessità di esprimermi sul regolamento, l'unica cosa che chiedo e avrei la necessità di sapere se questo regolamento approvato all'unanimità in commissione verrà approvato all'unanimità anche dal C.C.

Interviene il consigliere Di Mascio Mario Rocco il quale riferisce: la commissione ha concluso la seduta del 17 marzo lasciando aperta la libertà di voto ai commissari;

Interviene il consigliere Toppi Alessandro il quale riferisce: la discussione è iniziata qualche anno fa. L'Amministrazione portò un pacchetto sicurezza contenente parcheggi, sorveglianza ecc. e non ero d'accordo sui parcheggi noi ci siamo fatti carico di pensare a chi deve gestire e se questo è in grado di poterlo farlo bene e come la legge impone vista che trattasi di penale.

Da qui nasce la moratoria che è l'invito che viene fatto al C.C. prima di prendere i provvedimenti, affidare carichi di lavoro ecc....e poi applicare il Regolamento.

Interviene il consigliere Di Renzo Donato il quale riferisce: personalmente come ho detto in commissione e abbiamo votato contro perchè la videosorveglianza, va perseguita quando vengono messi in atto tutti i provvedimenti utili e poi ricorrere alla videosorveglianza, non perchè il regolamento non

ci piaceva.

Però ho sempre detto che il regolamento l'avrei votato perchè regolamentiamo qualche cosa che già c'è. Questa cosa ci colpisce anche come cittadini, noi ci siamo posti il problema di chi gestirà, in quanto possono essere provvedimenti penali e sanzioni amministrative. Pertanto abbiamo fatto un regolamento che disciplina tutto, che secondo noi è coerente con le indicazioni e completo di norme e circolari. La commissione ha fatto un lavoro egregio andando al di là, perchè l'argomento è delicato.

Interviene il consigliere Ferrante Fabio in quale riferisce: devo dissentire per la moratoria, l'impianto di videosorveglianza già c'è, quello che avete visto è stato solo un potenziamento. Per quanto riguarda la formazione del personale per estrapolare i dati, è chiaro che necessita sapere come gestirli. Ricordo che l'impianto c'è e funziona e rischiamo di non avere atti idonei. Secondo me l'ufficio polizia municipale è depotenziato, dobbiamo trovare una soluzione non solo per la videosorveglianza.

Interviene il consigliere Castellucci Egidio Franco in quale riferisce: secondo me si può approvare il regolamento e dare un termine per la moratoria che entrerà in vigore dopo tale periodo, necessario per la formazione del personale.

Interviene il consigliere Toppi Alessandro il quale riferisce: il sistema di videosorveglianza, già c'è, necessita adeguarlo alle nuove normative. Potremmo dire che l'amministrazione si impegna per interessare il personale.

Interviene il consigliere Di Mascio MarioRocco il quale riferisce: la moratoria è stata approvata in commissione in quanto il personale numericamente non è adeguato.

Interviene il consigliere Di Renzo Donato il quale riferisce: sia il Garante che l'ANCI dicono che si può fare la videosorveglianza anche senza regolamento, la commissione si è preoccupata della sicurezza e pertanto ha voluto approvare il regolamento e provvedere la formazione del personale, limitando l'applicazione dello stesso dopo la formazione.

Non essendoci altri interventi il Presidente chiude la discussione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'allegato Regolamento per disciplina della videosorveglianza sul territorio comunale sul territorio di Lettomanoppello;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO il vigente Statuto Comunale;

VISTI gli allegati pareri dei Responsabili di Servizio;

UDITI gli interventi;

Il **Presidente**, mette votazione la modifica e integrazione del punto 2 del deliberato, di seguito riportata: "...dal 1 novembre 2012 data di entrata in vigore del presente nuovo Regolamento".

Con votazione che ha avuto il seguente risultato:

presenti: **14** votanti: **14** favorevoli: **14**

contrari: **0**

astenuiti: **0**

Esito proclamato dal Presidente

Successivamente il Presidente mette a votazione l'allegato nuovo Regolamento contenente

l'integrazione del punto 2 del deliberato sopra riportato ed approvato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con votazione che ha avuto il seguente risultato reso per alzata di mano:

presenti: **14** votanti: **14** favorevoli: **14**
contrari: **0**
astenuiti: **0**

esito proclamato dal Presidente

D E L I B E R A

- 1) di approvare, in applicazione delle norme richiamate in narrativa, il nuovo "Regolamento per la videosorveglianza approvata, che si compone di n. 20 articoli e che, allegato al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale;
- 2) di dare atto che con l'approvazione del presente regolamento è abrogato il regolamento approvato con atto del C.C. n. 11 del 29.03.2007, nonché ogni altra norma regolamentare con lo stesso in contrasto dal 1° novembre 2012 data in vigore del presente regolamento.

Consiglio Comunale del 27 aprile 2012

Punto 3° all'o.d.g. - Approvazione Regolamento per la Disciplina della videosorveglianza nel territorio comunale di Lettomanoppello

Relazione del Presidente della Commissione Affari Istituzionali.

Il regolamento sulla pubblica videosorveglianza, discusso dalla commissione Affari Istituzionali nelle sue sedute del 17 e 24 marzo 2012, propone la normazione della gestione ed uso di sistema di telecamere, già installate in vari settori comunali, ritenuti sensibili sia per problematiche di sicurezza che di viabilità.

La proposta assessorile, è stata discussa in due sedute successive di commissione per la complessità della materia.

Il 17 marzo la Commissione ha ascoltato l'assessore Fabio Ferrante aprendo un dibattito sui principi e sulle modalità generali di approccio al tipo di servizio.

Il 24 marzo la Commissione ha esaminato e discusso l'articolato nei suoi particolari,

Il confronto dibattimentale del 17 marzo si è concluso approvando il seguente testo:

"La Commissione, sentito l'assessore competente sui principi e modalità di fondo, lasciando completa libertà di valutazione e giudizio personale da parte dei singoli commissari, recepisce l'apparto della bozza di regolamento e le osservazioni al riguardo, aggiornando il punto a prossima seduta per l'analisi particolareggiata dell'articolato con le integrazioni"

L'analisi della bozza del regolamento effettuata il 24 marzo ha lasciato intatto l'insieme della struttura, apportando in massima parte solo proposte di variazioni del tutto marginali e in miglioramento per la chiarezza di lettura o la maggior tutela per cittadini ed operatori.

In particolare sono rimasti del tutto invariati gli articoli: 2-3-5-7-9-11-13-15-17-18-19-20; ovvero il 60% dell'articolato.

Hanno subito qualche ritocco del tutto trascurabile gli articoli : 1 (comma 2)-6 (comma 3)-8 (comma 2); ovvero il 15% dell'articolato.

Infine gli articoli 4-10-12-14-16, ovvero il 25% dell'articolato originario, hanno subito integrazioni e rimodellamenti più sostanziosi in alcuni loro comma, pur non stravolgendo mai la ratio dell'architettura generale.

In particolare, sentite e discusse le proposte dei vari commissari presenti, come da relativo verbale di commissione, si è avuto:

Articolo 4, comma 4: si è integrato il punto precisando che i dati acquisiti, di norma, non potranno essere utilizzati per la somministrazione di sanzioni per infrazioni al codice della strada, salvi i casi previsti dalla legge.

Articolo 10, comma 3: viene soppresso il penultimo periodo del comma (riguardante la modalità ed i tempi della conservazione delle immagini) sostituendolo con una formulazione che ne riprende il tema, ampliandolo e particolareggiandolo.

Articolo 12: l'articolo è lasciato integro, con l'aggiunta di un terzo comma che specifica contenuto e posizionamento della segnaletica riguardante le telecamere.

Articolo 14: viene ampliato aggiungendo successivi 11 comma che specificano in maniera particolareggiata le modalità di accesso, conservazione e gestione delle immagini, per la massima tutela di privacy nei confronti dei cittadini, oltre che garanzia per gli operatori addetti alla gestione.

Articolo 16: viene sostituito la proposta originaria in bozza con una versione più ampia e particolareggiata circa la modalità e limiti alla utilizzabilità dei dati personali, riportando gran parte del dettato del Garante della privacy in tema, sia tecniche che di principio, che possano produrre un'attività di videosorveglianza sul territorio.

Dunque solo integrazioni volte a migliorare il testo in alcune sue parti, già di per sé completo, essendo una bozza di riferimento nazionale, ma da calare meglio nello specifico locale.

Gli articoli maggiormente integrati sono sicuramente il 14 ed il 16, che alla fine risultano notevolmente ampliati ma la Commissione, lungi dal volersi attardare in inutile e sterile "letteratura di principi" ha ritenuto di proporre, pur nella prolissità, una maggiore chiarezza nella tutela di un diritto tanto sensibile quale quello della riservatezza e manipolazione dei dati e delle immagini personali.


Unica osservazione extra articolato che la Commissione si è sentita di voler proporre alla riflessione del Consiglio Comunale, riguarda la perplessità dell'adeguatezza dell'attuale dotazione di personale per poter gestire efficacemente il settore della videosorveglianza.

Per questo la Commissione osserva nel suo verbale di seduta come gli operatori di Polizia Municipale non siano in numero adeguato, e non adeguatamente ancora preparati, per poter gestire tutto il settore inerente la videosorveglianza.

Di conseguenza la Commissione propone al Consiglio Comunale di inserire in delibera una moratoria nell'applicazione del regolamento in attesa di adeguare l'organico, o il carico di lavoro degli operatori della Polizia Municipale, oltre che la loro formazione in relazione ai compiti specifici in materia di videosorveglianza.

Ringraziando l'assessore alla Sicurezza Urbana ed i colleghi commissari che hanno lavorato con dedizione e spirito di responsabilità civica al Regolamento in discussione, concludo proponendo la sua approvazione con le integrazioni sopra ricordate.

Il Presidente della Commissione Affari Istituzionali
(Mario Di Mascio)





COMUNE DI LETTOMANOPPELLO
Provincia di Pescara



Assessorato alla Protezione Civile, Sicurezza

Urbana e Innovazione Tecnologica

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA VIDEOSORVEGLIANZA NEL TERRITORIO COMUNALE DI LETTOMANOPPELLO



**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA VIDEOSORVEGLIANZA NEL
TERRITORIO COMUNALE DI LETTOMANOPPELLO**
(n.b: il testo in rosso reca le prescrizioni suggerite dalla Commissione Affari Istituzionali)

INDICE

CAPO I PRINCIPI GENERALI

- Art. 1 – Oggetto e norme di riferimento
- Art. 2 -Definizioni
- Art. 3 – Finalità
- Art. 4 -Trattamento dei dati personali

CAPO II -OBBLIGHI PER IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO

- Art. 5 – Notificazione
- Art. 6 -Responsabile
- Art. 7 -Persone autorizzate ad accedere alla sala di controllo
- Art. 8 -Nomina degli incaricati e dei preposti alla gestione dell'impianto di videosorveglianza
- Art. 9 -Accesso ai sistemi e parole chiave

CAPO II -OBBLIGHI PER IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO

- Art. 5 – Notificazione
- Art. 6 -Responsabile
- Art. 7 -Persone autorizzate ad accedere alla sala di controllo
- Art. 8 -Nomina degli incaricati e dei preposti alla gestione dell'impianto di videosorveglianza
- Art. 9 -Accesso ai sistemi e parole chiave

CAPO III TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Sezione I RACCOLTA E REQUISITI DEI DATI PERSONALI

- Art. 10 –Modalità di raccolta e requisiti dei dati personali
- Art. 11 -Obblighi degli operatori
- Art. 12 -Informazioni rese al momento della raccolta

Sezione II DIRITTI DELL'INTERESSATO NEL TRATTAMENTO DEI DATI

- Art. 13 -Diritti dell'interessato

**Sezione III SICUREZZA NEL TRATTAMENTO DEI DATI, LIMITI ALLA
UTILIZZABILITÀ DEI DATI E RISARCIMENTO DEI DANNI**

- Art. 14 -Sicurezza dei dati
- Art. 15 -Cessazione del trattamento dei dati
- Art. 16 -Limiti alla utilizzabilità di dati personali
- Art. 17 -Danni cagionati per effetto del trattamento di dati personali

Sezione IV COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI

- Art. 18 – Comunicazione

CAPO IV TUTELA AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE

Art. 19 -Tutela

CAPO V MODIFICHE

Art. 20 -Modifiche regolamentari

ALLEGATO 1

UBICAZIONE TELECAMERE NEL COMUNE DI LETTOMANOPPELLO

ALLEGATO 2

INFORMATIVA COMPLETA

CAPO I - PRINCIPI GENERALI

Art. 1- Oggetto e norme di riferimento

1. Il presente regolamento disciplina il trattamento dei dati personali, realizzato mediante l'impianto di videosorveglianza cittadina, attivato nel territorio urbano del Comune di LETTOMANOPPELLO.
2. Per tutto quanto non è dettagliatamente disciplinato nel presente regolamento, si rinvia a quanto disposto dal Codice in materia di protezione dei dati personali approvato con Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e al Provvedimento Garante Privacy in materia di videosorveglianza 8 aprile 2010 e dalle vigenti normative comunitarie.
3. Vengono osservati i principi dal Regolamento sulla videosorveglianza del 2004, circolare Capo della Polizia nr. 558/A/421. 2/70/456 del febbraio 2005, circolare del Capo della Polizia nr. 558/A/421. 2/70/195960 del 6 agosto 2010.

Art. 2 -Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende:
 - a) per "banca dati", il complesso di dati personali, formatosi presso la sala di controllo e trattato esclusivamente mediante riprese video che, in relazione ai luoghi di installazione delle telecamere, riguardano prevalentemente i soggetti che transitano nell'area interessata ed i mezzi di trasporto;
 - b) per "trattamento", tutte le operazioni o complesso di operazioni, svolte con l'ausilio dei mezzi elettronici, informatici o comunque automatizzati, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, l'eventuale diffusione, la cancellazione e la distribuzione di dati;
 - c) per "dato personale", qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, Ente o associazione, identificati o identificabili anche direttamente, e rilevati con trattamenti di immagini effettuati attraverso l'impianto di videosorveglianza;
 - d) per "titolare", l'Ente Comune di LETTOMANOPPELLO, nelle sue articolazioni interne, cui competono le decisioni in ordine alle finalità ed alle modalità del trattamento dei dati personali;
 - e) per "responsabile", la persona fisica, legata da rapporto di servizio al titolare e preposto dal medesimo al trattamento dei dati personali;
 - f) per "incaricati", le persone fisiche autorizzate a compiere operazioni di trattamento dal titolare o dal responsabile;
 - g) per "interessato", la persona fisica, la persona giuridica, l'Ente o associazione cui si riferiscono i dati personali;
 - h) per "comunicazione", il dare conoscenza dei dati personali a uno o più soggetti determinati diversi dall'interessato, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
 - i) per "diffusione", il dare conoscenza generalizzata dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;

j) per "dato anonimo", il dato che in origine a seguito di inquadratura, o a seguito di trattamento, non può essere associato ad un interessato identificato o identificabile;

k) per "blocco", la conservazione di dati personali con sospensione temporanea di ogni altra operazione di trattamento.

Art. 3 Finalità

1. Il presente regolamento garantisce che il trattamento dei dati personali, effettuato mediante l'attivazione di un impianto di videosorveglianza nel territorio urbano, gestito dal Comune di LETTOMANOPPELLO -Corpo di Polizia Municipale e collegato alla centrale operativa della stessa Polizia Municipale, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale.

Garantisce, altresì, i diritti delle persone giuridiche e di ogni altro Ente o associazione coinvolti nel trattamento.

Il sistema informativo e i programmi informatici sono configurati riducendo al minimo l'utilizzazione dei dati personali e di dati identificativi, in modo da escluderne il trattamento quando le finalità perseguite nei singoli casi possono essere realizzati mediante dati anonimi od opportune modalità che permettano di identificare l'interessato solo in caso di necessità.

2. Presso la centrale operativa della Polizia Municipale sono posizionati monitor per la visione in diretta delle immagini riprese dalle telecamere.

Art. 4 -Trattamento dei dati personali

1. Il trattamento dei dati personali è effettuato a seguito dell'attivazione di un impianto di videosorveglianza.

2. Le finalità istituzionali del suddetto impianto sono del tutto conformi alle funzioni istituzionali demandate al Comune di LETTOMANOPPELLO, in particolare dal D. lgs. 18 agosto 2000 n. 267, dal D. P. R. 24 luglio 1977, n. 616, dal D. Lgs. 31 marzo 1998, dalla legge 7 marzo 1986 n. 65, sull'ordinamento della Polizia Municipale, nonché dallo statuto e dai regolamenti comunali.

La disponibilità tempestiva di immagini presso il Comando della Polizia Municipale costituisce, inoltre, uno strumento di prevenzione e di razionalizzazione dell'azione delle pattuglie della Polizia Municipale sul territorio comunale, in stretto raccordo con le altre forze dell'ordine.

3. Gli impianti di videosorveglianza, in sintesi, sono finalizzati:

a) a prevenire e reprimere gli atti delittuosi, le attività illecite e gli episodi di microcriminalità commessi sul territorio comunale e quindi ad assicurare maggiore sicurezza ai cittadini nell'ambito del più ampio concetto di "sicurezza urbana", così individuata secondo il Decreto Ministro Interno 5 agosto 2008;

b) a tutelare gli immobili di proprietà o in gestione dell'Amministrazione Comunale e a prevenire eventuali atti di vandalismo o danneggiamento;

c) al controllo di determinate aree;

d) al monitoraggio e controllo del traffico;

e) a tutelare coloro che più necessitano di attenzione: bambini, giovani e anziani, garantendo un elevato grado di sicurezza nelle zone monitorate.

4. Il sistema di videosorveglianza comporterà esclusivamente il trattamento di dati personali rilevati mediante le riprese video e che, in relazione ai luoghi di installazione delle videocamere, interessano i soggetti ed i mezzi di trasporto che transiteranno nell'area interessata.

I dati acquisiti, di norma, non potranno essere utilizzati per l'irrogazione di sanzioni per infrazioni al Codice della Strada, salvo i casi previsti dalla legge.

5. Gli impianti di videosorveglianza non potranno essere utilizzati, in base all'art. 4 dello statuto dei lavoratori (legge 300 del 20 maggio 1970) per effettuare controlli sull'attività lavorativa dei dipendenti dell'amministrazione comunale, di altre amministrazioni pubbliche o di altri datori di lavoro, pubblici o privati.

Gli impianti di videosorveglianza non potranno essere utilizzati per finalità statistiche, nemmeno se consistenti nella raccolta aggregata dei dati o per finalità di promozione turistica.

CAPO II -OBBLIGHI PER IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO

Art. 5 Notificazione

1. Il Comune di LETTOMANOPPELLO, nella sua qualità di titolare del trattamento dei dati personali, rientrante nel campo di applicazione del presente regolamento, adempie agli obblighi di notificazione preventiva al Garante per la protezione dei dati personali, qualora ne ricorrano i presupposti, ai sensi e per gli effetti degli artt. 37 e 38 del Codice in materia di protezione dei dati personali approvato con decreto legislativo 30/6/2003, n. 196.

Art. 6 -Responsabile

1. Il Comandante della Polizia Municipale in servizio, o altra persona nominata dal Sindaco, domiciliati in ragione delle funzioni svolte in LETTOMANOPPELLO, presso il Comando della Polizia Municipale, è individuato, previa nomina da effettuare con apposito decreto del Sindaco, quale responsabile del trattamento dei dati personali rilevati, ai sensi per gli effetti dell'art. 2, lett. e).
E' consentito il ricorso alla delega scritta di funzioni da parte del designato, previa approvazione del Sindaco.

2. Il responsabile deve rispettare pienamente quanto previsto, in tema di trattamento dei dati personali, dalle leggi vigenti, ivi incluso il profilo della sicurezza e dalle disposizioni del presente regolamento.

3. Il responsabile procede al trattamento attenendosi alle istruzioni impartite dal titolare il quale, anche tramite verifiche periodiche, vigila sulla puntuale osservanza delle disposizioni di cui al presente regolamento e delle proprie istruzioni.

4. I compiti affidati al responsabile devono essere analiticamente specificati per iscritto, in sede di designazione.

5. Gli incaricati del materiale trattamento devono elaborare i dati personali ai quali hanno accesso attenendosi scrupolosamente alle istruzioni del titolare o del responsabile.

6. Il responsabile custodisce le chiavi per l'accesso ai locali della centrale di controllo, le chiavi degli armadi per la conservazione delle videocassette/cd o altro supporto informatico, nonché le parole chiave per l'utilizzo dei sistemi.

Art. 7 -Persone autorizzate ad accedere alla sala di controllo

1. L'accesso alla sala di controllo è consentito solamente, oltre al Sindaco o suo delegato, al personale in servizio del Corpo di Polizia Municipale autorizzato dal Comandante e agli incaricati addetti ai servizi, di cui ai successivi articoli.
2. Eventuali accessi di persone diverse da quelli innanzi indicate devono essere autorizzati, per iscritto, dal Comandante del Corpo di Polizia Municipale.
3. Possono essere autorizzati all'accesso alla centrale operativa solo incaricati di servizi rientranti nei compiti istituzionali dell'ente di appartenenza e per scopi connessi alle finalità di cui al presente regolamento, nonché il personale addetto alla manutenzione degli impianti ed alla pulizia dei locali, i cui nominativi dovranno essere comunicati per iscritto al Comandante del Corpo di Polizia Municipale.
4. Il Responsabile della gestione e del trattamento impartisce idonee istruzioni atte ad evitare assunzioni o rilevamento di dati da parte delle persone autorizzate all'accesso per le operazioni di manutenzione degli impianti e di pulizia dei locali.
5. Gli incaricati dei servizi di cui al presente regolamento vigilano sul puntuale rispetto delle istruzioni e sulla corretta assunzione di dati pertinenti e non eccedenti rispetto allo scopo per cui è stato autorizzato l'accesso.

Art. 8 -Nomina degli incaricati e dei preposti alla gestione dell'impianto di videosorveglianza

1. Il responsabile, designa e nomina i preposti in numero sufficiente a garantire la gestione del servizio di videosorveglianza nell'ambito degli operatori di Polizia Municipale.
2. I preposti andranno nominati tra gli operatori del Corpo di Polizia Municipale che per esperienza, capacità ed affidabilità forniscono idonea garanzia nel pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento e sicurezza dei dati.
3. La gestione dell'impianto di videosorveglianza è riservata agli organi di Polizia Municipale, aventi qualifica di Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria ai sensi dell'art. 55 del Codice di Procedura Penale.
4. Con l'atto di nomina, ai singoli preposti saranno affidati i compiti specifici e le puntuali prescrizioni per l'utilizzo dei sistemi.
5. In ogni caso, prima dell'utilizzo degli impianti, essi saranno istruiti al corretto uso dei sistemi, sulle disposizioni della normativa di riferimento e sul presente regolamento.
6. Nell'ambito degli incaricati, verranno designati, con l'atto di nomina, i soggetti cui è affidata la custodia e conservazione delle password e delle chiavi di accesso alla sala operativa ed alle postazioni per l'estrapolazione delle immagini.

Art. 9 -Accesso ai sistemi e parole chiave

1. L'accesso ai sistemi è esclusivamente consentito al responsabile, ai preposti come indicato nei punti precedenti.
2. Gli incaricati ed i preposti saranno dotati di propria password di accesso al sistema.
3. Il sistema dovrà essere fornito di "log " di accesso, che saranno conservati per la durata di mesi 6.

CAPO III -TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Sezione I -RACCOLTA E REQUISITI DEI DATI PERSONALI

Art. 10 -Modalità di raccolta e requisiti dei dati personali

1. I dati personali oggetto di trattamento sono:

- a)trattati in modo lecito e secondo correttezza;
- b)raccolti e registrati per le finalità di cui al precedente art. 4 e resi utilizzabili in altre operazioni del trattamento a condizione che si tratti di operazioni non incompatibili con tali scopi, esatti e, se necessario, aggiornati;
- c)raccolti in modo pertinente, completo e non eccedente rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati;
- d)conservati per un periodo non superiore a quello strettamente necessario al soddisfacimento delle finalità istituzionali dell'impianto, per le quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati ed in ogni caso pari al periodo di tempo stabilito dal successivo comma 3;
- e)trattati, con riferimento alla finalità dell'analisi dei flussi del traffico, di cui al precedente art. 4, comma 3, lett. d), con modalità volta a salvaguardare l'anonimato ed in ogni caso successivamente alla fase della raccolta, atteso che le immagini registrate possono contenere dati di carattere personale.

2. I dati personali sono ripresi attraverso le telecamere dell'impianto di videosorveglianza installate sul territorio comunale.

3. Le telecamere di cui al precedente comma 2 consentono, tecnicamente, riprese video a colori in condizioni di sufficiente illuminazione naturale o artificiale, o in bianco/nero in caso contrario.

Il titolare del trattamento dei dati personali si obbliga a non effettuare riprese di dettaglio dei tratti somatici delle persone, che non siano funzionali alle finalità istituzionali dell'impianto attivato.

I segnali video delle unità di ripresa saranno inviati presso la Centrale Operativa del Comando di Polizia Municipale. In questa sede le immagini saranno visualizzate su monitor e registrate su appositi server.

L'impiego del sistema di videoregistrazione è necessario per ricostruire l'evento, per le finalità previste dal presente Regolamento.

Le immagini videoregistrate sono conservate al massimo per 168 ore (sette giorni) successive alla rilevazione, fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione in relazione a festività o chiusura dell'ufficio, nonché nel caso in cui si debba aderire ad una specifica richiesta investigativa dell'autorità giudiziaria o di polizia giudiziaria.

Nelle sole ipotesi in cui l'attività di videosorveglianza sia finalizzata alla tutela della sicurezza urbana, il termine massimo di durata della conservazione, stabilito dal responsabile, è pari a 7 giorni successivi alla rilevazione delle informazioni e delle immagini raccolte, fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione.

In tutti i casi in cui si voglia procedere a un allungamento dei tempi di conservazione per un periodo superiore a quello di cui al comma precedente, va inoltrata specifica richiesta al Garante per la necessaria verifica preliminare, ipotizzando la fattispecie come eccezionale nel rispetto del principio di proporzionalità, con riferimento alle esigenze di sicurezza perseguite, alle concrete situazioni di rischio riguardanti eventi realmente incombenti e per il periodo in cui venga confermata tale eccezionale necessità.

La relativa congruità può altresì dipendere dalla necessità di aderire ad una specifica richiesta di custodire o consegnare una copia all'Autorità giudiziaria o alla polizia giudiziaria in relazione ad una attività investigativa in corso.

In relazione alle capacità di immagazzinamento delle immagini sui server, le immagini riprese in tempo reale sovrascrivono quelle registrate.

Art. 11 -Obblighi degli operatori

1. Le telecamere non sono provviste di brandeggio per cui gli operatori non dispongono di tale funzionalità

2. L'utilizzo delle telecamere è consentito solo per il controllo di quanto si svolga nei luoghi pubblici mentre esso non è ammesso nelle proprietà private.

3. Fatti salvi i casi di richiesta degli interessati al trattamento dei dati registrati, questi ultimi possono essere riesaminati, nel limite del tempo ammesso per la conservazione di cui al precedente articolo, solo in caso di effettiva necessità per il conseguimento delle finalità di cui all'art. 4 comma 3 e a seguito di regolare autorizzazione di volta in volta richiesta al Sindaco.

4. La mancata osservanza degli obblighi previsti al presente articolo comporterà l'applicazione di sanzioni disciplinari e, nei casi previsti dalla normativa vigente, di sanzioni amministrative oltre che l'avvio degli eventuali procedimenti penali.

Art. 12 -Informazioni rese al momento della raccolta

1. Il Comune di LETTOMANOPPELLO, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 13 del decreto legislativo 30/6/2003 n. 196, si obbliga ad affiggere un'adeguata segnaletica permanente, nelle strade e nelle piazze in cui sono posizionate le telecamere, su cui è riportata la seguente dicitura: "Polizia Municipale -Comune di LETTOMANOPPELLO - Area videosorvegliata. Immagini custodite presso la Polizia Municipale di LETTOMANOPPELLO".

2. Il Comune di LETTOMANOPPELLO nella persona del responsabile, si obbliga a comunicare alla comunità cittadina l'avvio del trattamento dei dati personali, con l'attivazione dell'impianto di videosorveglianza, l'eventuale incremento dimensionale dell'impianto e l'eventuale successiva cessazione per qualsiasi causa del trattamento medesimo, ai sensi del successivo art. 15, con un anticipo di giorni dieci, mediante l'affissione di appositi manifesti informativi e/o altri mezzi di diffusione locale.

3. La segnaletica deve riportare le finalità per le quali vengono effettuate le videoregistrazioni sul territorio di competenza nonché l'indicazione del titolare del trattamento.

Tale supporto con l'informativa:

- deve essere collocato prima del raggio di azione della telecamera, anche nelle sue immediate vicinanze e non necessariamente a contatto con gli impianti;
- deve avere un formato ed un posizionamento tale da essere chiaramente visibile in ogni condizione di illuminazione ambientale, anche quando il sistema di videosorveglianza sia eventualmente attivo in orario notturno;
- può inglobare un simbolo o una stilizzazione di esplicita e immediata comprensione, eventualmente diversificati al fine di informare se le immagini sono solo visionate o anche registrate.

Sezione II DIRITTI DELL'INTERESSATO NEL TRATTAMENTO DEI DATI

Art. 13 -Diritti dell'interessato

1. In relazione al trattamento dei dati personali l'interessato, dietro presentazione di apposita istanza, ha diritto:
 - a) di ottenere la conferma dell'esistenza di trattamenti di dati che possono riguardarlo;
 - b) di essere informato sugli estremi identificativi del titolare e del responsabile oltre che sulle finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati;
 - c) di ottenere, a cura del responsabile, senza ritardo e comunque non oltre 15 giorni dalla data di ricezione della richiesta, ovvero di 30 giorni previa comunicazione all'interessato se le operazioni necessarie per un integrale riscontro sono di particolare complessità o se ricorre altro giustificato motivo;
2. la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano anche se non ancora registrati e la comunicazione in forma intelligibile dei medesimi dati e della loro origine, nonché della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici, delle modalità e delle finalità su cui si basa il trattamento; la richiesta non può essere inoltrata dallo stesso soggetto se non trascorsi almeno novanta giorni dalla precedente istanza, fatta salva l'esistenza di giustificati motivi;
3. la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
4. di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta.
5. Per ciascuna delle richieste di cui al comma 1, lett. c), n. 1), può essere chiesto all'interessato, ove non risulti confermata l'esistenza di dati che lo riguardano, un contributo spese, non superiore ai costi effettivamente sopportati e comprensivi dei costi del personale, secondo le modalità previste dalla normativa vigente.
6. I diritti di cui al presente articolo riferiti ai dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati da chi ha un interesse proprio, o agisce a tutela dell'interessato o per ragioni familiari meritevoli di protezione.
7. Nell'esercizio dei diritti di cui al comma 1 l'interessato può conferire, per iscritto delega o procura a persone fisiche, enti, associazioni od organismi. L'interessato può, altresì, farsi assistere da persona di fiducia.
8. Le istanze di cui al presente articolo possono essere trasmesse al titolare o al responsabile anche mediante lettera raccomandata, telefax o posta elettronica o comunicata oralmente, che dovrà provvedere in merito entro e non oltre quindici giorni.
9. Nel caso di esito negativo alla istanza di cui ai commi precedenti, l'interessato può rivolgersi al Garante per la protezione dei dati personali, fatte salve le possibilità di tutela amministrativa e giurisdizionale previste dalla normativa vigente.

Sezione III SICUREZZA NEL TRATTAMENTO DEI DATI, LIMITI ALLA UTILIZZABILITA' DEI DATI E RISARCIMENTO DEI DANNI

Art. 14 -Sicurezza dei dati

1. I dati personali oggetto di trattamento sono custoditi ai sensi e per gli effetti del precedente art. 10, comma 3;
2. L'utilizzo dei videoregistratori impedisce di rimuovere il disco rigido su cui sono memorizzate le immagini.
3. I dati sono protetti da idonee e preventive misure di sicurezza, individuate con documentazione tecnica rilasciata dalla ditta installatrice, riducendo al minimo i rischi di distruzione, di perdita anche accidentale, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta.
4. Vanno comunque assicurate alcune misure, cosiddette minime, obbligatorie anche dal punto di vista penalistico.
5. I monitor degli impianti di videosorveglianza sono collocati in modo tale da non permettere la visione delle immagini, neanche occasionalmente, a persone estranee non autorizzate.
6. L'accesso alle immagini da parte del Responsabile e degli incaricati del trattamento si limita alle attività oggetto della sorveglianza; eventuali altre informazioni di cui vengano a conoscenza mentre osservano il comportamento di un soggetto ripreso, non devono essere prese in considerazione.
7. La cancellazione delle immagini sarà garantita mediante gli strumenti e le procedure tecnologiche più avanzate; le operazioni di cancellazione devono essere effettuate esclusivamente sul luogo di lavoro.
8. Nel caso il supporto debba essere sostituito per eccessiva usura, sarà distrutto in modo da renderlo inutilizzabile, in modo che non possano essere recuperati i dati in esso presenti.
9. L'accesso alle immagini ed ai dati personali è consentito:
 - a) al Responsabile ed agli incaricati dello specifico trattamento;
 - b) ai preposti alle indagini dell'Autorità Giudiziaria o di Polizia;
 - c) all'Amministratore di Sistema del Comune ed alla ditta fornitrice dell'impianto nei limiti strettamente necessari alle loro specifiche funzioni di manutenzione;
 - d) al terzo, debitamente autorizzato, in quanto oggetto delle riprese.
10. Nel caso di accesso ai dati del terzo, debitamente autorizzato, questi avrà visione solo delle immagini che lo riguardano direttamente.
11. Tutti gli accessi alla visione saranno documentati mediante l'annotazione in un apposito "registro degli accessi" (cartaceo od informatico), conservato nei locali della centrale operativa della Polizia Locale, nel quale sono riportati ad opera degli incaricati:
 - a) la data e l'ora dell'accesso;
 - b) l'identificazione del terzo autorizzato;
 - c) i dati per i quali si è svolto l'accesso;

- d) gli estremi e la motivazione dell'autorizzazione all'accesso;
- e) le eventuali osservazioni dell'incaricato;
- f) la sottoscrizione del medesimo.

12. Tutti gli accessi a qualunque titolo presso la sala dedicata alla gestione e conservazione delle immagini devono essere annotati in apposito registro degli accessi, diverso da quello di cui al punto 11, specificando nome, data e motivi dell'accesso.

13. Non possono essere rilasciate copie delle immagini registrate concernenti altri soggetti diversi dall'interessato.

Art. 15 -Cessazione del trattamento dei dati

1. In caso di cessazione, per qualsiasi causa, di un trattamento i dati personali sono:

- a) distrutti;
- b) conservati per fini esclusivamente istituzionali dell'impianto attivato.

Art. 16 –Modalità e limiti alla utilizzabilità di dati personali

1. Le prescrizioni del presente Regolamento hanno come presupposto il rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali dei cittadini e della dignità delle persone, con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità e alla protezione dei dati personali, con riguardo, per quanto qui interessa, anche alla libertà di circolazione nei luoghi pubblici o aperti al pubblico, nel rispetto dei seguenti principi, di cui al provvedimento del Garante del 08 aprile 2010.

A) Principio di liceità

Il trattamento dei dati attraverso sistemi di videosorveglianza è possibile solo se è fondato su uno dei presupposti di liceità che il Codice prevede per gli organi pubblici.

La videosorveglianza deve avvenire nel rispetto, oltre che della disciplina in materia di protezione dei dati, di quanto prescritto da altre disposizioni di legge da osservare in caso di installazione di apparecchi audiovisivi.

Vanno richiamate al riguardo le norme vigenti dell'ordinamento civile e penale in materia di interferenze illecite nella vita privata, di tutela della dignità, dell'immagine e degli altri luoghi cui è riconosciuta analogia tutela.

Appare inoltre evidente la necessità del rispetto delle norme del Codice Penale che vietano le intercettazioni di comunicazioni e conversazioni.

B) Principio di necessità

Poiché l'installazione di un sistema di videosorveglianza comporta in sostanza l'introduzione di un vincolo per il cittadino, ovvero di una limitazione e comunque di un condizionamento, va applicato il principio di necessità e, quindi, va escluso ogni uso superfluo ed evitati eccessi e ridondanze.

Ciascun sistema informativo e il relativo programma informatico vanno conformati già in origine in modo da non utilizzare dati relativi a persone identificabili quando le finalità del trattamento possono essere realizzate impiegando solo dati anonimi. Il software va configurato anche in modo da cancellare periodicamente e automaticamente i dati registrati.

Se non è osservato il principio di necessità riguardante le installazioni delle apparecchiature, l'attività di videosorveglianza non è lecita.

C) Principio di proporzionalità

Nel commisurare la necessità di un sistema al grado di rischio presente in concreto, va evitata la rilevazione di dati in aree di attività che non sono soggette a concreti pericoli, o per le quali non ricorre un'effettiva esigenza di deterrenza, come quando, ad esempio, le telecamere vengono installate solo per meri fini di apparenza e di prestigio.

Gli impianti di videosorveglianza possono essere attivati solo quando altre misure siano ponderatamente valutate insufficienti o inattuabili. Se la loro installazione è finalizzata alla protezione di beni, anche in relazione ad atti di vandalismo, devono risultare parimenti inefficaci altri idonei accorgimenti quali controlli da parte di addetti, sistemi di allarme, misure di protezione degli ingressi, abilitazioni agli ingressi. Non va adottata la scelta semplicemente meno costosa o meno complicata o di più rapida attuazione, che potrebbe non tener conto dell'impatto sui diritti degli altri cittadini o di chi abbia diversi legittimi interessi.

Non risulta di regola giustificata un'attività di videosorveglianza rivolta non al controllo di eventi, situazioni e avvenimenti, ma a fini promozionali-turistici o pubblicitari, attraverso web cam o cameras-on-line che rendano identificabili i soggetti ripresi.

Anche l'installazione meramente dimostrativa o artefatta di telecamere non funzionanti o per finzione, anche se non comporta trattamento di dati personali, può determinare forme di condizionamento nei movimenti e nei comportamenti delle persone in luoghi pubblici e privati e pertanto può essere legittimamente oggetto di contestazione.

La videosorveglianza è, quindi, lecita solo se è rispettato il cosiddetto principio di proporzionalità sia nella scelta delle apparecchiature di ripresa da installare, sia nelle varie fasi del trattamento.

Il principio di cui trattasi consente margini di libertà nella valutazione da parte del titolare del trattamento ma non comporta scelte del tutto discrezionali e insindacabili.

Il titolare del trattamento, prima di installare un impianto di videosorveglianza, deve valutare, obiettivamente e con un approccio selettivo, se l'utilizzazione ipotizzata sia in concreto realmente proporzionata agli scopi prefissi e legittimamente perseguibili.

Si evita così un'ingerenza ingiustificata nei diritti e nelle libertà fondamentali degli altri interessati.

Come si è detto la proporzionalità va valutata in ogni fase o modalità del trattamento, per esempio quando si deve stabilire:

- ☞ se sia sufficiente, ai fini della sicurezza, rilevare immagini che non rendono identificabili i singoli cittadini, anche tramite ingrandimenti;
- ☞ se sia realmente essenziale ai fini prefissi raccogliere immagini dettagliate;
- ☞ la dislocazione, l'angolo visuale, l'uso di zoom automatici e le tipologie - fisse o mobili - delle apparecchiature;
- ☞ quali dati rilevare, se registrarli o meno, se avvalersi di una rete di comunicazione o creare una banca di dati, indicizzarla, utilizzare funzioni di fermo-immagine o tecnologie digitali, abbinare altre informazioni o interconnettere il sistema con altri gestiti dallo stesso titolare o da terzi;
- ☞ la durata dell'eventuale conservazione, che, comunque, deve essere sempre temporanea.

In applicazione del predetto principio, va altresì delimitata rigorosamente:

- ☞ anche presso luoghi pubblici o aperti al pubblico, quando sia legittimo ed effettivo interesse per particolari finalità, la ripresa di luoghi privati o di accessi a edifici;
- ☞ l'utilizzazione di specifiche soluzioni quali il collegamento ad appositi "centri" cui inviare segnali di allarme sonoro o visivo, oppure l'adozione di interventi automatici per effetto di meccanismi o sistemi automatizzati d'allarme (chiusura accessi, afflusso di personale di vigilanza, etc.), tenendo anche conto che in caso di

- trattamenti volti a definire profili o personalità degli interessati la normativa in materia prevede ulteriori garanzie;
- l'eventuale duplicazione delle immagini registrate;
 - la creazione di una banca dati quando, per le finalità perseguite, è sufficiente installare un sistema a circuito chiuso di sola visione delle immagini, senza registrazione (esempio per il monitoraggio del traffico o per il controllo del flusso ad uno sportello pubblico.

D) Principio di finalità

Gli scopi perseguiti devono essere determinati, espliciti e legittimi.

Ciò comporta che il titolare possa perseguire solo finalità di sua pertinenza.

Si è invece constatato che taluni soggetti pubblici e privati si propongono abusivamente, quale scopo della videosorveglianza, finalità di sicurezza pubblica, prevenzione o accertamento dei reati che invece competono solo ad organi giudiziari o di polizia giudiziaria oppure a forze armate o di polizia.

Sono invece diversi i casi in cui i sistemi di videosorveglianza sono in realtà introdotti come misura complementare volta a migliorare la sicurezza all'interno o all'esterno di edifici o impianti ove si svolgono attività produttive, industriali, commerciali o di servizi, o che hanno lo scopo di agevolare l'eventuale esercizio, in sede di giudizio civile o penale, del diritto di difesa del titolare del trattamento o di terzi sulla base di immagini utili in caso di fatti illeciti.

In ogni caso, possono essere perseguite solo finalità determinate e rese trasparenti, ossia direttamente conoscibili attraverso adeguate comunicazioni e cartelli di avvertimento al pubblico (fatta salva l'eventuale attività di acquisizione di dati disposta da organi giudiziari o di polizia giudiziaria), e non finalità generiche o indeterminate, tanto più quando esse siano incompatibili con gli scopi che vanno esplicitamente dichiarati e legittimamente perseguiti. Le finalità così individuate devono essere correttamente riportate nell'informativa.

Art. 17 -Danni cagionati per effetto del trattamento di dati personali

1. La materia è regolamentata per l'intero dall'art. 15 del Codice in materia di protezione dei dati approvato con decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e o integrazioni.

Sezione IV COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI

Art. 18 -Comunicazione

1. La comunicazione dei dati personali da parte del Comune di LETTOMANOPPELLO a favore di soggetti pubblici, esclusi gli enti pubblici economici, è ammessa quando è prevista da una norma di legge o regolamento. In mancanza di tale norma la comunicazione è ammessa quando è comunque necessaria ed esclusivamente per lo svolgimento delle funzioni istituzionali e può essere iniziata se è decorso il termine di cui all'art. 19 comma 2 del D. Lgs. 30/6/2003 n. 196;

2. Non si considera comunicazione, ai sensi e per gli effetti del precedente comma, la conoscenza dei dati personali da parte delle persone incaricate ed autorizzate per iscritto a compiere le operazioni del trattamento dal titolare o dal responsabile e che operano sotto la loro diretta autorità;

3. E' in ogni caso fatta salva la comunicazione o diffusione di dati richiesti, in conformità alla legge, da forze di polizia, dall'autorità giudiziaria, da organismi di informazione e sicurezza o da altri soggetti pubblici ai sensi dell'art. 58, comma 2, del D. Lgs. 30/6/2003

n. 196 per finalità di difesa o di sicurezza dello Stato o di prevenzione, accertamento o repressione di reati.

CAPO IV - TUTELA AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE

Art. 19 - Tutela

1. Per tutto quanto attiene ai profili di tutela amministrativa e giurisdizionale si rinvia integralmente a quanto previsto dagli artt. 100 e seguenti del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196.

2. In sede amministrativa, il responsabile del procedimento, ai sensi e per gli effetti degli artt. 4-6 della legge 7 agosto 1990, n. 241, è il responsabile del trattamento dei dati personali, così come individuato dal precedente art. 6.

CAPO V - MODIFICHE

Art. 20 - Modifiche regolamentari

1. I contenuti del presente regolamento dovranno essere aggiornati nei casi di aggiornamento normativo in materia di trattamento dei dati personali. Gli eventuali atti normativi, atti amministrativi dell'Autorità di tutela della privacy o atti regolamentari generali del Consiglio comunale dovranno essere immediatamente recepiti;

2. Il presente regolamento è trasmesso al Garante per la protezione dei dati personali a Roma, sia a seguito della sua approvazione, sia a seguito dell'approvazione di suoi successivi ed eventuali aggiornamenti.

Allegato 1

UBICAZIONE TELECAMERE NEL COMUNE DI LETTOMANOPPELLO

Il sistema si compone di una rete di comunicazione dati, basata su tecnologia "wireless" e di telecamere connesse alla sala di controllo posta presso il Comando di Polizia Locale.

Il sistema è a circuito chiuso e il relativo registratore è interconnesso con i due PC dedicati al sistema per la relativa visualizzazione delle immagini, i quali non sono interconnessi con altri archivi o banche dati, né accessibili da altre periferiche.

Il posizionamento delle telecamere è il seguente:

- 1) LARGO ASSUNTA;
- 2) GIARDINETTI LARGO ASSUNTA;
- 3) C. SO VITTORIO E ANULELE;
- 4) BELVEDERE GIACINTO FACCHETTI;
- 5) VIA CIRCONVALLAZIONE;
- 6) VIA STEFANI;
- 7) VIA CHIESA;
- 8) P. ZZA UBERTO I°;
- 9) VIA AIELLA;
- 10) P. ZZA ARTORELLA;
- 11) CILITERO COMUNALE;
- 12) VIA PIETRARA;
- 13) TEATRO COMUNALE G. DE RENTIS;
- 14) I PIANI SPORTIVI COMUNALI VIA COLLEROTONDO;
- 15) EDIFICIO SCOLASTICO VIA G. ARCONI;

16) VIA G. ARCONI;
17) EDIFICI PUBBLICI CO UNE DI LETTOMANOPPELLO

Allegato 2 **INFORMATIVA COMPLETA**

Informativa completa sulla videosorveglianza ai sensi art. 13 D. lgs. 196/2003 da pubblicare su sito web istituzionale

A norma dell'articolo 13 comma I del D. lgs. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" si informa che il Comune di LETTOMANOPPELLO, in qualità di titolare del trattamento, ha installato un impianto di videosorveglianza sul territorio urbano.

Finalità

Il trattamento di dati personali mediante videosorveglianza avviene per finalità istituzionali demandate al Comune di LETTOMANOPPELLO dal D. lgs. 18 agosto 2000 n. 267, dal D. P. R. 24 luglio 1977, n. 616, dal D. Lgs. 31 marzo 1998 n. 112, dalla legge 7 marzo 1986 n. 65, dalla L. R. n. 9 del 29/04/2009 sull'ordinamento della Polizia Locale, nonché dallo Statuto e dai Regolamenti comunali.

In particolare i trattamenti mediante impianti di videosorveglianza possono essere finalizzati:

- a) a prevenire e reprimere gli atti delittuosi, le attività illecite e gli episodi di microcriminalità commessi sul territorio comunale e, quindi, ad assicurare maggiore sicurezza ai cittadini nell'ambito del più ampio concetto di "sicurezza urbana" di cui alla Legge n. 38 dd. 23/04/2009 e s. m. i., così come individuato dal Decreto del Ministro dell'Interno del 05 agosto 2008,
- b) a tutelare gli immobili di proprietà o in gestione dell'Amministrazione Comunale ed a prevenire eventuali atti di vandalismo o danneggiamento;
- c) al controllo di determinate aree e/o specifici siti comunali potenzialmente esposti a rischi di vandalismo o danneggiamento quali, a mero titolo esemplificativo, parchi, impianti sportivi e strutture ludico-ricreative;
- d) al monitoraggio e controllo del traffico stradale tutelando in tal modo coloro che più necessitano di attenzione: bambini, giovani e anziani, garantendo un elevato grado di sicurezza nelle zone monitorate secondo le modalità previste dal capitolo n. 5. 3 del Provvedimento del Garante Privacy in materia di videosorveglianza dd. 08/04/2010;
- e) presidiare gli accessi degli edifici comunali dall'interno e dall'esterno;
- f) controllare discariche di sostanza pericolose, per monitorare il loro uso, la tipologia dei rifiuti scaricati e l'orario del deposito
- g) prevenire eventuali atti di vandalismo e/o danneggiamento presso Istituti scolastici in casi di stretta indispensabilità ed attivando gli impianti esclusivamente negli orari di chiusura degli Istituti
- h) al reperimento di prove, in relazione alle finalità sopra espresse

Modalità

Il sistema di videosorveglianza in uso presso il Comune di LETTOMANOPPELLO comporta esclusivamente il trattamento di dati personali rilevati mediante le riprese video su supporti informatici.

Le immagini videoregistrate, perseguendo finalità di sicurezza urbana, sono conservate presso la Sala Server ubicata nell'edificio in cui trova sede il Comando di Polizia Locale per un arco temporale non superiore a 7 (sette)

giorni successivi alla rilevazione, fatte salve specifiche richieste investigative dell'autorità giudiziaria o di polizia giudiziaria. In relazione alle capacità di immagazzinamento delle immagini sui Server, le immagini riprese in tempo reale sovrascrivono progressivamente quelle registrate.

Il sistema informativo ed i programmi informatici sono configurati riducendo al minimo l'utilizzazione dei dati personali e di dati identificativi, in modo da escluderne il trattamento quando le finalità perseguite nei singoli casi possono essere realizzati mediante dati anonimi od opportune modalità che permettano di identificare l'interessato solo in caso di necessità

Ambito di trattamento, comunicazione e diffusione

I dati personali oggetto di registrazione potranno essere trattati: dal Titolare del trattamento, in persona del Sindaco pro tempore, dal Responsabile del trattamento in persona del comandante del Corpo di Polizia Locale pro tempore, dal personale in servizio del Corpo di Polizia Locale, specificatamente incaricato del trattamento.

Con apposito atto di nomina saranno altresì individuati i soggetti addetti alla manutenzione dell'hardware e del software per la gestione del sistema di videosorveglianza.

I dati registrati potranno essere trasmessi esclusivamente alle Autorità competenti che lo richiedano ai sensi delle leggi vigenti, nonché ad altri soggetti nei soli casi previsti da norme di legge e regolamento (a titolo esemplificativo: in caso di esercizio del diritto di accesso ai sensi della L. 241/90 o esercizio del diritto di accesso ai dati personali ai sensi dell'art. 7 del D. lgs 196/03). I dati personali non saranno mai diffusi.

Il Titolare del trattamento è il Comune di LETTOMANOPPELLO in persona del Sindaco pro tempore, P. ZZA UMBERTO I °, 65020 LETTOMANOPPELLO(PE)-Tel:085-8570755 - Fax 085-8570134 email: info@comune.lettomanoppello.pe.it

Il Responsabile del trattamento è il Comandante/responsabile del Corpo di Polizia Locale pro tempore.

In ogni momento l'interessato potrà esercitare, nei confronti del Titolare o del Responsabile i diritti previsti dall'art. 7 del D. lgs. 196/2003, ed in particolare il diritto di:

- ottenere la conferma dell'esistenza di trattamenti di dati che possono riguardarlo;
- essere informato sugli estremi identificativi del titolare e del responsabile oltre che sulle finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati;
- ottenere a cura del responsabile senza ritardo e, comunque, non oltre 30 giorni alla data di ricezione della richiesta:
- la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano anche se non ancora registrati e la comunicazione in forma intelligibile dei medesimi dati e della loro origine, nonché della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici, delle modalità e delle finalità su cui si basa il trattamento; la richiesta non può essere inoltrata allo stesso soggetto se non trascorsi almeno novanta giorni alla precedente istanza, fatta salva l'esistenza di giustificati motivi;
- la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
- di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: NUOVO REGOLAMENTO PER LA VIDEOSORVEGLIANZA NEL TERRITORIO COMUNALE DI LETTOMANOPPELLO.

ART. N. 49 DEL D.LGS. 18.08.2000, N. 267

In ordine alla regolarità **TECNICA** si esprime parere **FAVOREVOLE**

Il Resp. della Polizia Municipale
(Nicola Romasco)

Lettomanoppello, 24-4-2012

In ordine alla regolarità **CONTABILE** si esprime parere **FAVOREVOLE**

Lettomanoppello, 24-04-2012

Il Resp. dell'Ufficio Finanziario
(Dr.ssa Antonella Del Rossi)

Il presente verbale viene sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE
(f.to Dott.ssa Morena Mancini)

IL SEGRETARIO COMUNALE
(f.to Dott.ssa Maria Carmela Ricucci)

IL CONSIGLIERE ANZIANO
(f.to Dr. Di Pietrantonio Giacinto Giuliano)

La presente deliberazione, ai sensi dell'art. 124, comma 1, T.U. D.Lgs.267/00, viene pubblicata all'Albo Pretorio Comunale On-Line (ai sensi dell'art. 32, c.1 della Legge n. 69 del 18.06.2009) per rimanervi per quindici giorni consecutivi dal 18.05.2012 al 02.06.2012
(x) copia conforme all'originale.

Dalla Residenza Comunale, 18.05.2012


IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dr.ssa Maria Carmela Ricucci)

Il Sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio.

ATTESTA

che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio Comunale On-Line (ai sensi dell'art. 32, c.1 della Legge n. 69 del 18.06.2009) per rimanervi per quindici giorni consecutivi: dal 18.05.2012 al 02.06.2012 senza reclami.

E' divenuta esecutiva il giorno _____ decorsi 10 giorni dalla pubblicazione - art.134, comma 3, T.U. D.Lgs.267/00);

() E' stata dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, comma 4, T.U. D.Lgs.267/00);

Dalla Residenza Comunale, li

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dr.ssa Maria Carmela Ricucci)